

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016  |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n.15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-1127 del 19/04/2016   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA  |
| Dirigente adottante         | ROBERTO CIMATTI  |

Questo giorno diciannove APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n.15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15.**

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- D.G.R. n. 1053/03;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/10/2015 acquisita al Prot. Unione 38683 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 87272 del 08/10/2015, da **VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A.** nella persona di Carlo Comandini, in qualità di Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n.15, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

- valutazione di impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 05/11/2015 Prot. Unione 43686, acquisita al Prot. Prov.le 95182 del 05/11/2015, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

**Considerato** che in data 02/12/2015 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 49045 ed Prot. Prov.le 104165/2015;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto** che con nota di Arpae PGFC 2884 del 01/03/16, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 09/03/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa;
- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, il Comune di Sarsina ha rilasciato l'autorizzazione con prescrizioni n. 155/R1 del 04/11/2015 (Prot. Com.le 9438/2015), acquisita al Prot. Prov.le 95184 del 05/11/2015;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Sarsina con nota Prot. Com.le 9297 del 30/10/2015, acquisita al Prot. Prov.le n. 95184 del 05/11/2015, ha comunicato quanto segue: *“Vista la richiesta di richiesta di AUA presentata dal Sig. Carlo Comandini nato a Cesena il 21.11.1960 in qualità di legale rappresentante della azienda Vossloh-Schwabe Italia S.p.A con sede in Via Strada San Martino ,15– Sarsina e la relativa relazione del tecnico competente in acustica ambientale Dott. Ing. Delli Ponti ai sensi dell’art. 2 della legge 26.10.1995, si prende atto di tale dichiarazione in merito all’impatto acustico”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa;

**Dato atto** che in data 10/03/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 10149 e da Arpae al PGFC n. 3544 del 14/03/2016;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, acquisite in data 05/04/2016;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, acquisite in data 10/03/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto n. 155/R1 Prot. Com.le 9438 del 04/11/2015 a firma del Responsabile del Settore Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sarsina avente ad oggetto *“Rinnovo autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche proveniente dal fabbricato industriale. Recettore dello scarico: fosso stradale che si immette nel fiume Savio”*, acquisito dalla Provincia di Forli-Cesena al Prot. Prov.le n. 95184 del 05/11/2015 ;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 185 del 20/05/13 prot. n. 82005/13 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forli-Cesena;
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 comma 8) del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Forli – Cesena con atto n. 261 del 30/06/2011 Prot. n. 70445/2011;
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche: Atto Prot. n. 155R del 24/01/2012 rilasciata dal Comune di Sarsina;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Sarsina ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori e la proposta del provvedimento acquisiti in atti, resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri, Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A.** (C.F./P.IVA 00135910404), nella persona del Rappresentante dell'Impresa pro tempore, con sede legale in Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n.15, per lo **stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;**
  - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
  4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
  5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
  6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Sarsina ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
  7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
  8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
  9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 185 del 20/05/13 prot. n. 82005/13, rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera senza modifiche. Con e-mail del 03/11/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una valutazione istruttoria alle seguenti emissioni, ai fini dell'eventuale aggiornamento dei limiti alla luce delle disposizioni della D.G.R. 2236/09 e smi:

- Emissione E8 Elettroerosioni;
- Emissioni E9, E10, E13, E14 Locali di deumidificazione;
- Emissione E11 Reparto stampaggio;
- Emissione E12 Vasca trattamenti termici.

In data 10/12/15 prot. Prov. n. 104165/15 il Suap dell'Unione dei Comuni Valle Savio ha inoltrato agli Enti documentazione integrativa, trasmessa dalla Ditta in data 02/12/15, con la quale viene richiesto l'inserimento della nuova emissione E30 "Macinatura resine plastiche".

La Conferenza di Servizi nella seduta del 09/03/16, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissioni esistenti:

**EMISSIONE E8 ELETTROEROSIONE ACCIAIO** - Gli inquinanti sono costituiti da Polveri e COV. Per la determinazione dei valori limite si può fare riferimento a:

- a) punto 4.13.17 "Elettroerosione" dell'allegato 4 della Determinazione dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99;
- b) allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g" della DGR 2236/09 e smi.

Pertanto si stabiliscono i seguenti valori limite con obbligo di autocontrollo annuale:

| SOSTANZE INQUINANTI  | VALORI LIMITI |
|--|---------------|
| Polveri totali   | 5 mg/Nmc      |
| Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) | 5 mg/Nmc      |

**EMISSIONI E9 ed E10 ASPIRAZIONE LOCALE DI DEUMIDIFICAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE, EMISSIONI E13 ed E14 SFIATO LOCALE DI DEUMIDIFICAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE**

Le emissioni E9, E10 (ventole a soffitto) ed E13 ed E14 (camini a tiraggio naturale) non sono collegate direttamente ad alcun macchinario, ma servono solo per portare all'esterno il calore e l'umidità presenti nell'ambiente derivanti dalla rigenerazione delle torri di deumidificazione, e sono classificabili come sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi, non sono soggette all'autorizzazione ai sensi del Titolo I del citato Decreto.

**EMISSIONE E11 REPARTO STAMPAGGIO RESINE TERMOPLASTICHE CON PRESSE AD INIEZIONE** - Gli inquinanti sono costituiti da COV. Per la determinazione dei valori limite si può fare riferimento a:

- a) punto 4.5.14 "Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati" dei Criteri CRIAER;
- b) allegato 4.4 "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg" della DGR 2236/09 e smi.

In base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applica il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc di COV (espressi come C-organico totale) della DGR sopracitata, con obbligo di autocontrollo annuale.

| SOSTANZE INQUINANTI  | VALORI LIMITI |
|--|---------------|
| Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) | 20 mg/Nmc     |

*EMISSIONE E12 VASCA TEMPRA ACCIAIO IN BAGNO D'OLIO* - Posto che la ditta dichiara di non impiegare combustibili per il riscaldamento del processo produttivo in esame, gli inquinanti sono costituiti da Polveri/Nebbie oleose e COV. Per la determinazione dei valori limite si può fare riferimento a:

- a) punto 4.13.24 “*Trattamenti termici (tempra, ricottura, rinvenimento, carbonitrurazione, brunitura, impregnazione, ecc...)* dei Criteri CRIAER;
- b) allegato 4.16 “*Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g*” della DGR 2236/09 e smi.

In base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi di seguito indicati, con obbligo di autocontrollo annuale:

| SOSTANZE INQUINANTI  | VALORI LIMITI |
|--|---------------|
| Polveri totali (di cui Nebbie oleose 5 mg/Nmc)                   | 10 mg/Nmc     |
| Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) | 50 mg/Nmc     |

Emissione nuova:

*EMISSIONE E30 MULINO RESINE TERMOPLASTICHE* - Trattasi della macinatura di 2000 kg/settimana di tecnopolimeri tecnici. Gli inquinanti sono costituiti da polveri. Per la determinazione dei valori limite si può fare riferimento a:

- a) voce 4.5.57 “*Macinazione scarti e sfridi di lavorazione di prodotti a base di materiali plastici non espansi*” dei Criteri CRIAER;
- b) voce 4.4 “*Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg*” della DGR 2236/09 e smi.

In base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applica il valore limite più restrittivo di seguito indicato, con obbligo di autocontrollo annuale:

| SOSTANZE INQUINANTI   | VALORI LIMITI    |
|-----------------------|------------------|
| <i>Polveri totali</i> | <i>10 mg/Nmc</i> |

Nella seduta della Conferenza di Servizi del 09/03/16, il Responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera” ha ritenuto inoltre di specificare che si conferma quanto già prescritto dalla vigente autorizzazione n. 185 del 20/05/13 per le seguenti emissioni:

- E15, E16, E17 ed E26, E27, E28 “*Silos di stoccaggio delle resine*”: “*Visti i tempi di utilizzo dei silos (circa 36 ore/anno) e considerato che le resine stoccate presentano una granulometria consistente e quindi un basso contenuto di materiale particellare, si ritiene di non indicare limiti di emissione*”;
- E18, E19 – *Ricambi aria in locali officina manutenzione* e E24, E25 – *Cabine elettriche di trasformazione*: provengono da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi, non sono soggette all'autorizzazione ai sensi del Titolo I del citato Decreto;
- E29 *Reparto assemblaggio led*;

mentre le emissioni E20, E21, E22 “*Aria calda da compressori Aria 1, 2 e 3*” e E23 “*Aria calda da essiccatore aria*” si ritiene provengano da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi, non sono soggette all'autorizzazione ai sensi del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza ha ritenuto inoltre che entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta debba provvedere all'effettuazione di un autocontrollo per le emissioni E8, E12 (dal momento che precedentemente non erano soggette al rispetto dei limiti per tali parametri) e E11 (dal momento che con la nuova autorizzazione vengono prescritti limiti di emissione più restrittivi) sostituibili da un controllo recente, mentre per la nuova emissione E30 la Ditta dovrà prevedere la messa in esercizio e l'effettuazione dei 3 controlli in fase di messa a regime.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 09/03/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione di una planimetria dello stabilimento in formato più leggibile rispetto a quella trasmessa.

In data 10/03/2016 la Ditta ha trasmesso con PEC la planimetria richiesta nella Conferenza dei Servizi del 09/03/16.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 09/03/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Sarsina in data 07/10/2015 prot. n. 38683, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONI N. E9, E10 – LOCALE DI DEUMIDIFICAZIONE**

**EMISSIONI N. E13, E14 – LOCALI DI DEUMIDIFICAZIONE (camino evacuatore di calore)**

**EMISSIONI E18, E19 – RICAMBI ARIA IN LOCALI OFFICINA MANUTENZIONE**

**EMISSIONI E24, E25 – CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE**

**EMISSIONI E20, E21, E22 - ARIA CALDA DA COMPRESSORI ARIA 1, 2 E 3**

**EMISSIONE E23 - ARIA CALDA DA ESSICCATORE ARIA**

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione articoli in materie plastiche, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### **EMISSIONE N. E8 – ELETTRROEROSIONI**

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Portata massima  | 900 | Nmc/h  |
| Altezza minima   | 8   | m      |
| Durata   | 15  | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                    |     |        |
| Polveri totali   | 5   | mg/Nmc |
| Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale) | 5   | mg/Nmc |

### **EMISSIONE N. E11 – REPARTO STAMPAGGIO**

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Portata massima  | 30.000 | Nmc/h  |
| Altezza minima   | 11     | m      |
| Durata   | 24     | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                    |        |        |
| Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale) | 20     | mg/Nmc |

### **EMISSIONE N. E12 – VASCA TRATTAMENTI TERMICI**

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 2.300 | Nmc/h |
|-----------------|-------|-------|

|  |    |        |
|--|----|--------|
| Altezza minima   | 5  | m      |
| Durata   | 4  | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                    |    |        |
| Polveri totali   | 10 | mg/Nmc |
| di cui Nebbie oleose   | 5  | mg/Nmc |
| Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale) | 50 | mg/Nmc |

#### **EMISSIONI N. E15, E16 ED E17 – SILOS DI STOCCAGGIO DELLE RESINE**

#### **EMISSIONI N. E26, E27 ED E28 – SILOS DI STOCCAGGIO DELLE RESINE**

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| Portata massima | 54 | Nmc/h  |
| Altezza minima  | 12 | m      |
| Durata          | 36 | h/anno |

Per tali emissioni non si fissano dei valori limite, visti i tempi di utilizzo dei silos (circa 36 ore/anno) e considerato che le resine stoccate presentano una granulometria consistente e quindi un basso contenuto di materiale particellare.

#### **EMISSIONE N. E29 – REPARTO ASSEMBLAGGIO LED**

|  |       |        |
|--|-------|--------|
| Portata massima  | 5.500 | Nmc/h  |
| Altezza minima   | 12    | m      |
| Durata   | 16    | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti                 |       |        |
| Polveri  | 10    | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )             | 5     | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio  | 10    | mg/Nmc |
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) | 50    | mg/Nmc |

#### **EMISSIONE N. E30 – MACINATURA RESINE PLASTICHE**

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 1.500 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 6     | m     |
| Durata          | 3     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E30** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Sarsina e all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E30**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E30** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni E8, E12** (dal momento che precedentemente non erano soggette al rispetto dei limiti per tali parametri) e della **emissione E11** (dal momento che con la nuova autorizzazione vengono prescritti limiti di emissione più restrittivi), sostituibili da un controllo recente. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E8, E11, E12 ed E30 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Il controllo analitico periodico annuale per la **emissione E29** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di filo di stagno e di colla (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo **punto 10**. I consumi di filo di stagno e di colla non devono essere rispettivamente superiori a **200 kg e 390 kg/anno**.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati mensilmente i **consumi di filo di stagno e di colla**, così come precisato al precedente punto 9, relativamente alla **emissione E29**.

**SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI****PREMESSE**

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di fabbricazione articoli in materie plastiche, richiede il rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 261 del 30/06/2011, Prot. Prov. le n. 70445/2011, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Le acque reflue sopraccitate, costituite dalle acque di condensa in uscita dai sistemi di aria compressa che contengono sostanze oleose, prima dello scarico nel corpo recettore vengono preventivamente trattate in impianto di trattamento tipo Bekosplit 12 della Ditta BEKO;
- Lo scarico finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico sopraindicato recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Rispetto al parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpa in data 26/06/2008 PGFC 6152/2008, acquisito in atti al Prot. Prov.le n. 65987 del 01/07/2008, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione n. 476 del 01/08/2008 Prot. n. 75866/2008 precedentemente in possesso della Ditta, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- La Conferenza dei Servizi svoltasi in data 09/03/2016, come risulta dal relativo verbale, valutata la documentazione presentata dalla Ditta, ha espresso parere favorevole alla modifica richiesta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione n. 261 del 30/06/2011 Prot. Prov.le n. 70445/2011, integrate con l'obbligo di effettuare un autocontrollo triennale dello scarico relativamente ai parametri: Solidi Sospesi Totali e Idrocarburi Totali;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopraccitata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni espresse nella seduta di Conferenza di Servizi del 09/03/2016, che risultano sotto riportate.

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Relazione tecnica, descrizione e documentazione tecnica relativa all'impianto di depurazione installato, acquisita agli atti al Prot. Prov.le n. 50122 del 14/05/2008;
- Tavola denominata "Planimetria Effluenti Liquidi", in scala 1:200, datata 23/01/2008, acquisita in atti al Prot. Prov.le n. 50122 del 14/05/2008.

**CONDIZIONI:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Indirizzo dell'insediamento</b>    | Via Strada San Martino n. 15 - Sarsina  |
| <b>Destinazione dell'insediamento</b> | Fabbricazione articoli in materie plastiche   |
| <b>Classificazione dello scarico</b>  | <b>Acque reflue industriali</b> (costituite dalle acque di condensa in uscita dai sistemi di aria compressa che contengono sostanze oleose) |
| <b>Sistemi di trattamento</b>         | Impianto tipo Bekosplit 12 della Ditta BEKO   |
| <b>Corpo Recettore</b>                | Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio   |

**PRESCRIZIONI:**

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
- 4) **Dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale che valutino i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere trasmessi alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), unitamente al verbale indicante le modalità del campionamento effettuato, da eseguirsi secondo le modalità previste dall'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 5) La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione fornito dalla Ditta costruttrice a corredo dell'impianto.
- 6) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
- 7) Con adeguata periodicità dovranno essere eseguite le manutenzioni dell'impianto di disoleazione. I materiali esausti (olio e filtri in argilla esausti) dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettami della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In materia di rifiuti. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di detti materiali dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 8) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.
- 9) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 10) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE****PREMESSA**

Vista la domanda presentata al Comune di Sarsina in data 14/09/2015 prot. n° 7793, dal Sig. COMANDINI DR. CARLO nato a CESENA il 21/11/1960, C.F. CMN CRL 60S21 C573M, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.a., con sede in Sarsina, Via St. San Martino, 15, intesa, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 155R del 24/01/2012, delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso INDUSTRIALE sito in SARSINA, VIA ST. SAN MARTINO, 15;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la L.R. 21/04/1999 n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003 n. 1053;

Visto il D. Lgs. 03/04/2006 n° 152;

Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;

Visto il parere favorevole dell'ARPA, prot. n. 3365/2007 in data 10/04/2007;

Vista l'autorizzazione n. 155 del 07/01/2008 e successivo rinnovo in data 24/01/2012;

Visto il Decreto n. 18397 del 29/06/2012 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena per la realizzazione di scarico di acque bianche nel fosso stradale della S.P. 135 "Tavollicci" al km. 0+250 lato sx;

Vista la documentazione relativa alle manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui, pervenuta al Comune di Sarsina in data 09/10/2015 prot. com.le n. 8673;

Considerato che lo scarico deriva solo ed esclusivamente dai servizi (WC e docce) e non vi sono immissioni di reflui derivanti dall'attività produttiva;

**CARATTERISTICHE**

|   |   |
|---|---|
| Titolare dello scarico                      | Legale Rappresentante VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.a  |
| Destinazione dell'insediamento:             | FABBRICATO INDUSTRIALE  |
| Potenzialità dell'insediamento:             | 51 (63 OPERAI E 56 IMPIEGATI)   |
| Natura dello scarico:                       | DOMESTICO PER DEFINIZIONE   |
| Recettore dello scarico:                    | FOSSO STRADALE CHE SI IMMETTE NEL FIUME<br>SAVIO  |
| Sistemi di Trattamento prima dello scarico: | POZZETTO DEGRASSATORE LITRI 720<br>POZZETTO DEGRASSATORE LITRI 350<br>POZZETTO DEGRASSATORE LITRI 250 |

POZZETTO DEGRASSATORE LITRI 2500

FOSSA IMHOFF DA N. 11 A.E.

FOSSA IMHOFF DA N. 11 A.E.

FOSSA IMHOFF DA N. 3 A.E.

FOSSA IMHOFF DA N. 37 A.E.

BACINI DI FITODEPURAZIONE SUB-SUPERFICIALE

A FLUSSO VERTICALE CON RICICLO DA MQ. 20,00 X

5,00 H= 1,10 TOTALE MQ. 100,00

## PRESCRIZIONI

Lo scarico delle acque reflue domestiche avente le caratteristiche sopra riportate, provenienti dal fabbricato ad uso industriale di cui in premessa è autorizzato, con riferimento alla relazione tecnica e alla planimetria dell'area allegata alla precedente autorizzazione allo scarico n. 155 del 07/01/2008, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- La fossa Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque **non superiore all'annuale**; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza.
- La fossa Imhoff e i pozzetti sgrassatori devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente
- Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sull'impianto di fitodepurazione ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto. Per tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
- Si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo Phragmites spp. in quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui.
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- Almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere inoltrata

domanda di rinnovo allegando la documentazione comprovante l'avvenuto allontanamento periodico dei fanghi e l'eventuale documentazione relativa alle manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui.

**Considerato che lo scarico è di consistenza superiore ai 50 a.e. è soggetto al rispetto dei valori limite previsti dalla tab. D allegata alla Deliberazione Giunta Regionale n. 1053/03 in particolare (Solidi sospesi < 80 mg/l; BOD<sub>5</sub> < 40 mg/l; COD < 160 mg/l Azoto Ammoniacale < 25 mg/l; Grassi e oli < 20 mg/l).**

Il presente provvedimento può essere revocato in caso di mancata osservanza delle prescrizioni impartite, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**